



Newsletter n. 2/2023



febbraio '23

In questo numero:

| | |
|--|-----------|
| Norm&Notizie | 3 |
| 1. Attestazione SOA | 3 |
| 2. Acquisto prima casa under 36 e indicazione tax credit in dichiarazione Redditi-730/2023 | 3 |
| 3. Cosa cambia nel superbonus? Stop alla cessione dei crediti con il D.L. n. 11-2023 | 4 |
| Circolari & Prassi | 5 |
| 4. Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate | 5 |
| 5. Risposta n.216/2023 dell’Agenzia delle Entrate del 15/02/2023 | 6 |
| 6. Rottamazione-quater, il nuovo prospetto online dei carichi definibili | 6 |
| La Giurisprudenza | 7 |
| 7. Cassazione civile n. 8174/2023 in tema di reato di dichiarazione fraudolenta | 7 |
| 8. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – sentenza n. 1759/2023: impugnabile avviso di presa in carico in mancanza di notifica | 7 |
| 9. Cassazione penale n. 45558/2022: il credito d'imposta del cessionario è confiscabile se origina dalla truffa del cedente | 7 |
| Spazio Cassa | 9 |
| News Unionistiche | 11 |
| Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati | 12 |
| L’Unione. Come iscriversi e seguirci sui social | 13 |
| Consiglio Direttivo | 15 |

Norm&Notizie

1. Attestazione SOA

a cura di Raffaella Ilaria Dell'Aversano

L'articolo 10-bis, comma 1, del DL n. 21 del 2022, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, deve essere affidata:

a) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Successivamente, viene chiarito che l'onere della “**condizione SOA**” per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

2. Acquisto prima casa under 36 e indicazione tax credit in dichiarazione Redditi-730/2023

a cura di Monica Panico

Il DL Sostegni bis n. 73/2021 ha introdotto nuove agevolazioni per i giovani con un'età inferiore a 36 anni e con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In particolare il comma 7 dell'art. 64 DL 73/2021 riconosce, nel caso di compravendite soggette a IVA, **un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta¹**.

Il suddetto credito può essere anche utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare “successivamente alla data dell'acquisto”.

¹ Trattasi sempre “di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis, posta in calce all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse”.

Detto ciò, nella Guida per l'acquisto della casa dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento gennaio 2023) è stato posto il seguente quesito:

“Se compro la mia prima casa, pagando l’Iva, nei primi mesi del 2023, posso utilizzare il credito d’imposta riservato agli “under 36”, avendone tutti i requisiti, nella prossima dichiarazione dei redditi (in diminuzione dell’Irpef risultante dal 730/2023 con riferimento all’anno 2022), senza aspettare la dichiarazione del prossimo anno? In quali campi della dichiarazione devo inserirlo?”.

Secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate il credito d’imposta può essere utilizzato per la prima volta, a scelta del contribuente, nel 730/2023, relativo all’anno d’imposta 2022 o nel 730/2024, relativo all’anno d’imposta 2023. Difatti il credito di imposta “**prima casa under 36**” può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto².

Se il contribuente sceglie di indicare il credito d’imposta nel 730/2023 (o nel modello Redditi Persone fisiche 2023) relativo all’anno d’imposta 2022, può indicare l’importo del credito maturato nel corso del 2023 nella colonna 2 del rigo G8 del modello 730/2023 (o nella colonna 2 del rigo CR13 del Modello Redditi Persone fisiche fascicolo 1), valorizzando gli altri campi del rigo in coerenza a tale indicazione (come da tabella seguente)³:

| MODELLO 730/2023 (RIGO G8) O MODELLO REDDITI PF 2023 (RIGO CR13) | |
|--|--|
| Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) | indicare 0 (zero) |
| Colonna 2 (Credito anno 2022) | riportare il credito d’imposta maturato nel 2023 fino alla data di presentazione del modello di dichiarazione |
| Colonna 3 (Credito compensato nel modello F24) | indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello |
| Colonna 4 (Credito compensato in atto) | riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata a Iva fino alla data di presentazione del modello |

L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni - GENNAIO 2023

3. Cosa cambia nel superbonus? Stop alla cessione dei crediti con il D.L. n. 11-2023 a cura di Arianna Pezone

Con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, viene firmato dal Governo il meccanismo di cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali, tra cui anche il **Superbonus**. In particolare, viene bloccato il meccanismo originariamente previsto dall’art. 121 del D.L. 34/2020, Decreto Rilancio, introdotto nel periodo pandemico nell’alveo degli aiuti alle imprese e all’economia nazionale.

² Agenzia delle Entrate - Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021.

³ Agenzia delle Entrate - Guida per l’acquisto della casa (Aggiornamento Gennaio 2023)

Il nuovo provvedimento vieta, a partire dal 17 febbraio 2023, all'art. 1, co. 1, lett. a), le operazioni di acquisto dei crediti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. È presente un divieto categorico per Regioni, Province e Comuni, nonché per tutti gli enti che gravitano nel perimetro delle PA.

Inoltre, la norma interviene anche sulla responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni, del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. È, infatti, escluso l'aver agito con negligenza laddove siano stati acquisiti documenti come titoli edilizi, prove foto e video dell'esecuzione lavori, visure catastali, visti e asseverazioni. In ogni caso, il mancato possesso di tale documentazione non è in grado, in sé, di costituire causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario.

Da queste novità restano esclusi gli interventi **già avviati** alla data del 16 febbraio 2023.

Circolari & Prassi

4. Tax credit energia e gas 2022: entro il 16.03 comunicazione alle Entrate

a cura di Raffaella Ilaria Dell'Aversano

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento n. 44905** del 16 febbraio 2023 pubblica le regole e il modello di comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

Nel dettaglio definisce il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 e credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

La comunicazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 dal beneficiario dei crediti d'imposta, avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione, oppure attraverso la propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'ammontare già utilizzato in compensazione.

La comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito.

La comunicazione non deve, inoltre, essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.

5. Risposta n.216/2023 dell’Agenzia delle Entrate del 15/02/2023

a cura di Monica Panico

L’Agenzia delle Entrate, con la **Risposta n. 216/2023**, ha escluso la possibilità di applicare il regime della *cedolare secca* nel caso in cui il locatore sia il nudo proprietario dell’immobile oggetto della locazione.

Nello specifico il contribuente è titolare, congiuntamente al fratello nella misura del 50 per cento, della nuda proprietà di un immobile abitativo, mentre la madre è titolare del diritto di usufrutto. Quest’ultima occupa solo una porzione del suddetto immobile a titolo di abitazione principale, quindi il contribuente, unitamente al fratello, hanno la “**materiale disponibilità**” della parte restante.

Il contribuente intende stipulare un contratto di locazione per la suddetta porzione di immobile, pertanto chiede se può accedere al regime della cedolare secca di cui all’art.3 del DI 23/2011 in quanto “nudo proprietario”.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità motivando come segue: “*Nel caso di specie, l’istante, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la disponibilità "di fatto" di una parte dell’immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, non può optare per il regime della cedolare secca, atteso che tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell’IRPEF, che, come sopra illustrato, non è imputato al nudo proprietario ai sensi del citato articolo 26 del TUIR*”.

6. Rottamazione-quater, il nuovo prospetto online dei carichi definibili

a cura di Arianna Pezone

Dal 16 febbraio è possibile richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un **prospetto informativo** che evidenzia quali debiti il contribuente può far rientrare in un’eventuale richiesta di definizione agevolata per tutti i carichi pendenti affidati all’Ente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nell’ambito della cosiddetta **Rottamazione-quater**.

Il prospetto risulta comodo e di facile consultazione per il contribuente che intende compiere una valutazione preliminare circa la prospettiva di adempimento delle proprie posizioni debitorie erariali, ma anche per l’intermediario che può chiederlo per conto del contribuente, ottenendo non solo una chiara identificazione dei carichi rottamabili, ma anche un calcolo esatto dell’importo effettivamente dovuto. L’accesso a questo prospetto non implica alcun impegno per il contribuente ad una successiva presentazione della domanda.

La Giurisprudenza

7. Cassazione civile n. 8174/2023 in tema di reato di dichiarazione fraudolenta

a cura di Raffaella Ilaria Dell'Aversano

Con sentenza n. 8174 del 24.02.2023, la Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati condannati per **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I debiti tributari con rilevanza penale possono essere estinti dal contribuente solo se questo paga interamente il debito con il Fisco compresi sanzioni e interessi.

È esclusa, quindi, la causa di non punibilità per il contribuente accusato di dichiarazione fraudolenta se questi, nel ravvedersi, non paga integralmente il debito con l'erario prima dell'avvio delle indagini. L'applicazione retroattiva della norma del 2019 esige, infatti, l'integrale pagamento degli importi dovuti, sempreché il ravvedimento sia avvenuto prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento.

8. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – sentenza n. 1759/2023: impugnabile avviso di presa in carico in mancanza di notifica

a cura di Monica Panico

La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, sezione 5, con la **sentenza n. 1759/2023** depositata in data 9/02/2023, statuisce che l'avviso di presa in carico è un atto impugnabile soltanto in caso di mancata (o invalida) notifica dell'atto presupposto.

Nello specifico, la ricorrente eccepiva la mancanza di notifica dell'avviso di accertamento e, secondo quanto rilevato dal Collegio, non è mai stata provata dall'Ufficio la notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Pertanto *“la mancata dimostrazione della notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'atto presupposto, autorizza l'impugnazione della presa in carico, il cui contenuto non è meramente informativo, posto che svolge indubbia funzione contestativa e sollecitatoria del pagamento”*.

Anche la CTP di Sondrio con la sentenza n. 13/01/18, depositata il 28 gennaio 2018, rimarca lo stesso concetto, richiamando la Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo la quale *“sono impugnabili le intimazioni di pagamento e qualsivoglia atto sollecitatorio notificati dal Concessionario per la riscossione, tra i quali va senza dubbio ricompreso la comunicazione di presa in carico, qualora il contribuente non ha ricevuto la rituale notifica dell'atto prodromico”*.

9. Cassazione penale n. 45558/2022: il credito d'imposta del cessionario è confiscabile se origina dalla truffa del cedente

La Cassazione penale con una recente sentenza chiarisce la **“confiscabilità”** del credito d'imposta del cessionario se questo prende origine dalla truffa del cedente. In particolare, il giudice penale può sequestrare il credito se il cedente/beneficiario, di fatto, non ha diritto al Superbonus perché i lavori edilizi non sono mai stati eseguiti. Il bonus è concretamente

inesistente e la comunicazione della cessione non rinnova il credito che, pertanto, non è da considerarsi legittimo e spendibile.

Nelle motivazioni che adducono alla decisione della Corte, tra l'altro, viene riconosciuto che, dal Decreto Rilancio che ha introdotto la misura del Superbonus, non sono rinvenibili conseguenze imputabili al cessionario per la truffa ai danni dello Stato e la norma, al contempo, non impone alcuna verifica specifica sulla condotta del cedente.

Secondo la Cassazione, però, l'unico elemento in grado di impedire il sequestro preventivo del bonus è la condizione di estraneità al reato che non solo deve derivare dall'acclarata buona fede di chi acquisisce l'agevolazione dal truffatore, ma anche dalla condotta diligente (deve, dunque, dimostrare di non aver tratto vantaggio dal profitto del reato).

Spazio Cassa

a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l'Odcec di Napoli Nord

- **Polizza RC Professionale per neo-iscritti**

La Cassa informa che in seguito a procedura di Gara, ha stipulato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni una polizza assicurativa base gratuita per la responsabilità civile professionale dei Dottori Commercialisti iscritti per la prima volta alla Cassa con data decorrenza iscrizione non anteriore al 1/1/2020, che alla data di decorrenza di iscrizione non hanno compiuto i 35 anni di età (art. 8, comma 5, del Regolamento Unitario della Cassa) e non hanno dichiarato alla Cassa corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA superiori a € 55.000,00 (da definizione di polizza "NEOISCRITTO ALLA CNPADC"). Il contratto, della durata iniziale di 36 (trentasei mesi), a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2019 fino alle ore 24:00 del 31/12/2022, è stato rinnovato per ulteriori =3= (tre) anni alle medesime condizioni economiche e normative con nuovo termine di scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2025.

Il titolo che costituisce diritto alla copertura assicurativa base gratuita è la delibera di iscrizione alla Cassa. La validità della copertura a favore del professionista, in vigore di polizza, sarà comunque limitata al massimo ai primi 36 mesi dalla data di decorrenza dell'iscrizione alla Cassa, secondo termini e condizioni di assicurazione. Resta inteso che non rientrano in copertura eventuali sinistri avvenuti in data antecedente a quella di coesistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della Cassa che hanno determinato la data di decorrenza di iscrizione.

I Dottori Commercialisti, destinatari della polizza **base gratuita**, potranno volontariamente aderire alla polizza integrativa che la Società Reale Mutua di Assicurazioni si obbliga a mettere a disposizione pagandone il relativo premio secondo le condizioni economiche che saranno comunicate direttamente dalla Compagnia al momento dell'eventuale richiesta di estensione. La polizza integrativa avrà durata annuale, salvo disdetta da inviarsi entro 30 giorni dalla scadenza, e cesserà irrevocabilmente, senza alcuna preventiva comunicazione, alla scadenza della polizza base sottoscritta dalla Cassa.

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura della polizza base e della possibilità di adesione volontaria alla polizza integrativa i dottori commercialisti iscritti d'ufficio alla Cassa.

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di Assicurazione, le coperture previste, la sottoscrizione e la compilazione del modulo di adesione volontaria alla polizza integrativa potrà essere contattato solo ed esclusivamente il Numero Verde 800 555 266 oppure inviare una mail all'indirizzo: rischiprofessionali@doublesinsurance.com.

- **La formazione come leva strategica per la crescita professionale**

In un settore e, in generale, in un mondo sempre più competitivo e globale, la formazione continua rappresenta un tassello fondamentale e strategico per la crescita professionale, che permette di ampliare e migliorare le proprie conoscenze e la capacità di creare e mantenere valore.

Per sostenere questa visione, la Cassa nel 2023 ha stanziato 3 milioni di euro complessivi per il bando che offre un sostegno allo sviluppo dei percorsi professionali, contribuendo a rafforzare competenze specialistiche in un settore in continua evoluzione.

I beneficiari

I dottori commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di presentazione della domanda di concorso che hanno avuto per l'anno 2022 il riconoscimento da parte dell'Ordine territoriale dei crediti formativi relativi all'attività formativa per il quale si richiede il contributo.

Cosa prevede il bando

Per l'erogazione di contributi nei confronti degli iscritti che abbiano frequentato corsi e attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali nel 2022, è necessario che il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo pari o superiore a € 200, al netto di IVA. Il contributo erogato è pari al 50% del costo dell'attività formativa; l'importo equivale, invece, al 100% per gli under 35.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC disponibile a partire dal 16 gennaio 2023 al 30 settembre 2023.

• Borse di studio

Oltre al bando per le attività formative, l'Ente continua ad avere un'attenzione particolare anche per i familiari degli iscritti rinnovando anche per quest'anno il bando per le borse di studio a favore degli iscritti e dei loro familiari per un totale di oltre tre milioni di euro.

I beneficiari

- Dottori Commercialisti che abbiano frequentato nell'anno accademico 2020/2021 corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari.
- Figli degli iscritti e dei pensionati dell'Ente che, nello stesso periodo, abbiano conseguito la licenza media o abbiano frequentato scuole superiori o istituti universitari.

Cosa prevede il bando

L'importo erogabile previsto per gli iscritti è pari alle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro (che salgono a 4.000 euro nel caso di frequenza di un corso universitario, dottorato di ricerca o master svolto all'estero), mentre i figli dei professionisti potranno beneficiare di importi compresi tra 1.500 euro previsti per chi ha conseguito la licenza di scuola media e 3.500 euro per chi invece frequenta l'Università.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 18 maggio 2023, utilizzando i moduli presenti nella pagina dedicata ai bandi sulla homepage del sito di Cassa Dottori Commercialisti.

Per ulteriori informazioni:

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2022/Bandi_2022/Bando%202022%20-%20Contributi%20per%20la%20formazione%20professionale%2030092023_finale.pdf

News Unionistiche

a cura di Domenico Flagiello



Quote associative

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli Nord ricorda a tutti gli iscritti di provvedere al versamento della quota annuale 2023 attualmente in riscossione.

Si rammenta che la quota dei **soci effettivi** e dei **sostenitori** (oltre i 43 anni di età) è attualmente stabilita in **Euro 50,00**, mentre per i **tirocinanti** è prevista una quota agevolata pari ad **Euro 20,00**.



VII Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all'esame di abilitazione

Dal 27 marzo al 5 giugno p.v. si terrà il nuovo **Corso per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile** organizzato dall'UGDCEC di Napoli Nord, strutturato in 20 incontri da 2 ore ciascuno mediante piattaforma **ZOOM**, con possibilità di visionare in differita gli interventi scientifici puntualmente registrati e messi a disposizione per i 15 giorni successivi alla data di svolgimento della lezione.

Il corso riguarderà le tipiche materie d'esame, quali metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, diritto tributario, diritto civile, diritto privato, diritto fallimentare, revisione legale.

È previsto un costo di iscrizione pari ad **Euro 200,00** da versare alle seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: Unione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Napoli Nord

IBAN: IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930;

Causale: cognome e nome partecipante + quota iscrizione corso preparazione Esame di Stato 2023.



Congresso Nazionale UNGDCEC a Palermo

Dal 27 al 29 aprile 2023 si terrà a Palermo, presso la prestigiosa sede del Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele, il Congresso Nazionale UNGDCEC dedicato all'attualissimo tema della riforma fiscale, tra le azioni chiave previste dal PNRR per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, propedeutica e strumentale per innescare la ripresa economica del Paese, anche grazie alle risorse europee. Per tutte le informazioni, iscrizioni e consultazione del programma dei lavori e dei workshop è possibile visitare il sito <https://www.congresso.ungdcec.it>.

Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati⁴



La ARI Media Group srl, società di servizi di *Comunicazione, Social e Web Designer*, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri *Associati*, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un *Sito Web Responsive Base*; 2) Gestione e mantenimento canali *Google*; 3) Gestione e mantenimento canali *social*; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro 1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all' *Associato* che presentasse clienti referenziati del proprio studio.



La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri *Associati* a prezzi vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell'editoria cartacea ed al 30% sul prezzo della banca dati SEAC "ALL-IN".



La Namirial S.p.A. è una società di *Information Technology* che propone soluzioni *software* e servizi fiduciari digitali. Essa offre prezzi vantaggiosi ai nostri *Associati* per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA.

Ranocchi

La Ranocchi è una società che fornisce una gamma completa di soluzioni *software* e di servizi per commercialisti, consulenti del lavoro, PMI e grandi aziende. La soluzione *software* "Suite Ranocchi *start up*" immaginata per i giovani professionisti, prevede soluzioni particolarmente vantaggiose per contabilità e dichiarativi (fino a 30 clienti) e paghe (fino a 70 cedolini/mese), essendo gratuita la licenza ed il primo anno di canone. Il secondo anno è scontato del 20% e dal terzo in poi si va a regime. Per la soluzione "Suite Ranocchi *standard*", senza limitazioni, si inizia a pagare il canone già dal secondo anno.



L'azienda, attiva nel settore dei sistemi di pagamento, sia online che fisici (POS); siti web vetrina ed *e-commerce*; applicazioni *e-commerce* per il mobile; *web marketing* e gestione del *social media marketing*, offre ai nostri iscritti condizioni vantaggiose e una scontistica del 20% per i servizi di *myPos* e del 15% per il proprio *software gestionale*, utile a gestire le *e-fatture*, il magazzino, le scadenze e altro.

⁴ Gli interessati possono trovare il dettaglio di tutte le convenzioni sul nostro sito internet.



L'Unione. Come iscriversi e seguirci sui social

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è un'associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e l'interesse dei suoi associati.

Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all'Albo, che ne condividano interessi e scopi.

Rientra tra le attività dell'associazione l'organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio, ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula di convenzioni, etc... volti a favorire l'aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito di appartenenza alla categoria.

In tale scia si pone anche la realizzazione della *Newsletter* periodica che nasce nel 2021.

Iscriversi all'UGDCEC Napoli Nord è molto semplice e bastano 3 semplici step!

- 1) Compilare il **Modulo** di seguito riportato con i propri dati anagrafici;
- 2) Effettuare il **bonifico** intestato a "Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord", IBAN: **IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930**;
- 3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: **napolinord@ungdc.it**

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena riportato.

È possibile seguire l'Unione e le sue attività dal sito internet **www.ugdcecnapolinord.it**, nonché dal profilo Facebook **<https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord>**.

MODULO DI ADESIONE

Al Consiglio Direttivo dell'UGDCEC NAPOLI NORD

- Associato Effettivo: *under 43* (€ 50,00) Associato Praticante (€ 20,00)
 Associato Aderente: *over 43* (€ 40,00) Simpatizzante (€ 40,00)

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ cap _____ prov. _____, codice fiscale _____ iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _____ al n. _____ dal _____ con studio in _____ cap _____ prov. _____, Via _____ n. _____, partita IVA _____ e-mail _____, telefono/fax _____, cellulare _____ con la presente chiedo iscrizione all'UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI NORD, accettandone lo statuto, e verso la relativa quota annuale, con la qualifica di: _____

La quota di iscrizione potrà essere versata sul c/c IBAN IT47W0301503200000003514930 presso Banca FINECO indicando nella causale il nome dell'iscritto seguito dalla dicitura "Quota iscrizione UGDCEC anno _____".

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 E DELL'ART. 13 DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Si informa che:

- i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività;
- tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale (per dare esecuzione ad una prestazione, per esigenze di tipo operativo e gestionale) ed in modo da garantire la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati;
- il conferimento dei dati personali a Lei richiesti è obbligatorio per la corretta esecuzione delle attività istituzionali, per cui le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare una non corretta esecuzione del servizio prestato;
- i dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ad altri soggetti quali enti pubblici e privati e loro associati, all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all'Autorità di Pubblica Sicurezza consulenti fiscali e legali, istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti, forze di polizia, altri organismi associativi del settore, ma solo per finalità attinenti alla propria attività nonché per l'invio di materiale informativo tramite posta elettronica e relativamente alle iniziative/eventi promossi dall'UGDC NAPOLI NORD;
- i dati possono anche essere raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da ordini professionali ai fini di informazioni anche commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori.

CONSENSO

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16, presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicati nell'informativa medesima oltre che per finalità funzionali all'attività associativa e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato. Esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti "sensibili" e "giudiziari" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di averne ricevuto copia.

Aversa, li

Firma

Il presente modulo, compilato e firmato, va trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo napolinord@ungdc.it, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Sede p.t. Via San Nicola, 38 – 81031 Aversa (CE)
Tel. 0818902914 – mail: napolinord@ungdc.it

UGDCEC NAPOLI NORD

Triennio 2020-2023

Consiglio Direttivo

Chiara Nicoletta Matacena – **Presidente**

Vincenzo Caterino – **Vice Presidente**

Raffaella Ilaria Dell'Aversano – **Segretario**

Domenico Flagiello – **Tesoriere**

Giuseppe Sorvillo – **Direttore Centro Studi**

Raffaele Carleo – **Consigliere**

Nicola De Cristofaro – **Consigliere**

Davide Fico – **Consigliere**

Silvio Nobis – **Consigliere**

Carmela Romagnoli – **Consigliere**

Valentino Sibilio – **Consigliere**

Giuseppe Spanò – **Consigliere**

Luigi Vassallo – **Consigliere**

Rappresentante Praticanti

Maria Buonocore

Consiglio dei Probiviri

Gennaro Ciaramella

Fabio Credendino

Enrico Villano

Collegio dei Revisori

Giancarlo Falco

Francesco Filogamo

Giorgio Sansone